CAMERA DEI DEPUTATI N. 3044

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIREDDA

Presentata il 21 luglio 1988

Nuove norme sull'elezione per la Camera dei deputati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo si discute di riforme elettorali che facciano superare al sistema italiano le crisi di funzionamento che in troppe circostanze si sono verificate ai vari livelli.

Siamo entrati nella stagione delle riforme in maniera abbastanza decisa dopo la sessione delle assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama nelle quali sono stati messi a punto il calendario e gli obiettivi della riforma.

Varie forze politiche o più precisamente vari centri di iniziativa politica si sono attivati nel dibattito e nella ricerca di soluzioni da adottare per un sistema elettorale che possa realizzare accanto alla necessaria semplificazione del quadro anche una moralizzazione del sistema.

Si dibatte per esempio della opportunità di introdurre il sistema uninominale di tipo inglese o di tipo francese che sia anche caratterizzato da un rafforzamento della stabilità dei governi attraverso il premio di maggioranza.

Si è anche discusso in tema di stabilità dei governi della opportunità di far esprimere al corpo elettorale le preferenze sulla maggioranza di Governo.

La discussione è amplissima e coincide con la sempre più marcata deideologizzazione dei comportamenti politici, ovvero il sempre più marcato riferimento alle proposte programmatiche come elementi discriminanti tra le varie proposte politiche.

La presente proposta di legge non ha alcuna pretesa di entrare nel dibattito sui massimi sistemi sostenendo una tesi piuttosto che un'altra.

Oggetto della proposta è quello di aumentare notevolmente il numero dei collegi di elezione dei deputati della

Repubblica, al fine di allentare la battaglia per le preferenze e tutto ciò che di negativo sta intorno alle campagne elettorali basate sulle preferenze.

Non si tratta di pervenire al collegio uninominale che appare certamente positivo solo se non ricalca le regole del sistema adottato per l'elezione dei senatori ma per esempio adotta il sistema del doppio turno garantendo sempre che l'eletto di ogni collegio sia sempre rappresentante della maggioranza degli elettori di quel collegio.

Il sistema vigente per l'elezione dei senatori ha anche il grave difetto di rendere possibile l'imposizione di nomi graditi ai partiti ma non del tutto organici con la popolazione, la sua cultura, i suoi interessi, ecc.

La presente proposta di legge ipotizza che i collegi per la elezione dei deputati coincidano con le circoscrizioni provinciali, restando in vigore tutte le altre attuali normative in materia di elezione della Camera dei deputati.

Con questo meccanismo verrebbe garantita una maggiore organicità di espressione rappresentativa ad ogni realtà evitando per esempio ciò che avviene attualmente in qualche collegio per cui zone che rappresentano meno di un terzo della popolazione e del territorio esprimono la metà dei rappresentanti.

Si eviterebbe altresì che la competizione su scala tanto ampia comporti un tale dispendio di energie e di mezzi dalla cui ricerca dipendono spesso fatti di non ortodossa amministrazione.

Con questo sistema si eviterebbero gli attuali guai del sistema uninominale per cui al corpo elettorale viene imposto un nominativo scelto più per esigenze di apparato che per le esigenze di rappresentanza territoriale.

Con ciò non si intende sostenere che i deputati dovranno considerarsi rappresentanti di una provincia piuttosto che della nazione come giustamente recita la Costituzione.

L'altro aspetto positivo della presente proposta riguarda la permanenza della preferenza che ha lo scopo di garantire il potere del cittadino di scegliere tra i vari candidati proposti dai partiti.

È perciò evidente che il numero minimo dei candidati da includere in lista è di due.

Le preferenze che possono essere espresse sono pari ad uno nei collegi inferiori ai 600.000 abitanti, e due in tutti gli altri casi.

Null'altro è innovato rispetto alla vigente normativa per la elezione della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I deputati della Repubblica sono eletti a suffragio universale in collegi provinciali.

ART. 2.

1. Il rapporto tra numero dei deputati da eleggersi e la popolazione in ciascuna circoscrizione è arrotondato all'unità. In ogni caso i candidati di ciascun collegio non possono essere meno di due.

ART. 3.

1. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nei collegi con meno di 600.000 abitanti; negli altri casi può esprimere due preferenze.